



**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONCESSIONE IN USO**  
**DI SALE COMUNALI A PALAZZO DUCALE**

**Approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 27/1/2011**

***In vigore dal 23 febbraio 2011***

# INDICE

	<b>Pagina</b>
<b>Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 FINALITA'.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE SALE.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 MODALITA' D'USO DELLE SALE.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 SOGGETTI RICHIEDENTI.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 RICHIESTA.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 PRIORITA' NELLA CONCESSIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 UTILIZZO DELLE SALE.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 9 TARIFFE.....</b>	<b>6</b>
<b>Art.10 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.....</b>	<b>6</b>
<b>Art.11 REVOCA DELLA CONCESSIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>Art.12 RISARCIMENTO DANNI.....</b>	<b>7</b>
<b>Art.13 ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>7</b>

# **REGOLAMENTO**

## **PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE COMUNALI A PALAZZO DUCALE**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso di alcune sale di Palazzo Ducale a Guastalla, di proprietà comunale, edificio di valore storico, architettonico e culturale ubicato nel centro della città, a soggetti pubblici e privati, favorendo la massima partecipazione democratica della cittadinanza nell'utilizzo delle proprie strutture.

### **Articolo 2**

#### **Finalità**

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, culturale ed aggregativo promosse da soggetti pubblici o privati mediante la concessione, nel rispetto di quanto disciplinato con il presente regolamento, dell'uso di locali costituenti il patrimonio comunale ed individuati all'articolo successivo.
2. L'utilizzo delle sale, di cui all'art. 3, può essere autorizzato anche per iniziative promosse da soggetti privati, non aventi finalità pubbliche, purchè non in contrasto con disposizioni normative e/o regolamentari vigenti.

### **Articolo 3**

#### **Individuazione delle sale**

1. Le sale oggetto di concessione del presente regolamento, collocate al piano nobile di Palazzo Ducale, sono le seguenti:
  - Sala del Camino;
  - Sala della Musica;
  - Appartamento dei Pomi Granati;
  - Appartamento del Giardino.
2. La Giunta, con proprio atto, può aggiornare tale elenco con l'inserimento di nuovi locali e spazi pubblici.

### **Articolo 4**

#### **Modalità d'uso delle sale**

1. L'utilizzo delle sale di cui all'art. 3 è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale.
2. Dette sale vengono tuttavia concesse ai soggetti di cui al successivo art. 5 per le seguenti finalità purchè compatibili con la dignità e la struttura dell'edificio:
  - attività istituzionale;
  - convegni e mostre;
  - assemblee;

- manifestazioni, spettacoli, iniziative di carattere politico, sindacale, sociale, culturale, commerciale;
  - incontri con personalità del mondo culturale, politico, economico;
  - feste, rinfreschi e intrattenimenti organizzati in occasione di particolari ricorrenze (restano a carico del concessionario tutti gli adempimenti relativi a prescrizioni, obblighi o autorizzazioni e, per i minori, è richiesta la presenza di persone adulte che assumano la responsabilità dell'evento).
3. La Sala del Camino viene destinata anche alla celebrazione di matrimoni civili, come da apposito disciplinare approvato dalla Giunta comunale.

## **Articolo 5**

### **Soggetti richiedenti**

1. Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali di cui all'art. 3 i seguenti soggetti:
  - associazioni culturali, sportive, ricreative e di carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (nell'attribuzione della concessione saranno preferite quelle operanti nell'ambito comunale);
  - associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
  - organismi religiosi;
  - organismi ed istituzioni scolastiche locali;
  - imprese;
  - privati.
2. Nel caso in cui fossero presentate richieste di uso delle sale da soggetti diversi da quelli elencati nel suddetto comma, la Giunta Comunale valuta, a suo insindacabile giudizio, la concedibilità.

## **Articolo 6**

### **Richiesta**

1. La richiesta per l'utilizzo occasionale delle sale viene presentata all'Ufficio relazioni con il pubblico entro il quindicesimo giorno lavorativo antecedente la data per cui è richiesto l'utilizzo su modulo prestampato, sottoscritto dall'interessato o da un rappresentante dell'ente, associazione, gruppo, con indicazione delle generalità del richiedente, l'individuazione della sala o delle sale, precisando tutti i dati relativi all'iniziativa, fornendo eventuale documentazione informativa, l'utenza a cui si rivolge specificando il numero di partecipanti, il giorno e la fascia oraria richiesta, il nominativo del responsabile maggiorenne della sala nel corso dell'iniziativa ed il suo recapito per comunicazioni. La domanda deve, altresì, contenere la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il responsabile competente, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, procede, mediante comunicazione scritta, al rilascio o al diniego della concessione da inviare al firmatario della richiesta. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere sempre motivato.
3. In relazione a particolarità dell'uso dei locali, nella concessione possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento.
4. Il rilascio della concessione può essere subordinato all'indicazione, nella stessa, di giorni od ore diversi di messa a disposizione dei locali, in relazione ad altri usi già autorizzati.

5. Nel caso di richieste urgenti, presentate al protocollo meno di quindici giorni lavorativi prima dell'utilizzo, o pervenute fuori dai termini, la decisione viene assunta su indirizzo dell'Amministrazione.
6. Le concessioni sono strettamente personali e sono rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali. E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione.
7. Il concessionario può recedere dalla richiesta o dalla concessione previa comunicazione scritta, da presentare all'Ufficio relazioni con il pubblico almeno tre giorni prima della data fissata per l'utilizzo dei locali. Tale ipotesi può comportare l'esclusione del richiedente dall'ulteriore possibilità di ottenere sale comunali in concessione.

### **Articolo 7 Priorità nella concessione**

1. Il Comune concede i locali sulla base della data di presentazione delle domande; a tal fine, fa fede l'ordine cronologico di assunzione delle domande al protocollo del Comune, non avendo rilevanza la data di spedizione.
2. Nel caso di più domande pervenute nel medesimo giorno relative agli stessi locali e periodi, ovvero in parte coincidenti, la concessione viene rilasciata dopo avere sentito tutti i richiedenti e raggiunto un accordo. Qualora l'accordo non sia possibile, si applica la regola del comma 1 del presente articolo.
3. In ogni caso, per scopi istituzionali, ha priorità d'uso delle sale il Comune di Guastalla senza necessità di particolari formalità, sia relativamente ad istanze presentate, sia relativamente a concessioni rilasciate in precedenza.
4. Nei casi disciplinati dal precedente comma, il responsabile competente ha l'obbligo di avvisare con quarantotto ore di anticipo il soggetto che ha ottenuto la concessione.

### **Articolo 8 Utilizzo delle sale**

1. Il Comune consegna i locali puliti e perfettamente funzionanti ed è a discrezione del medesimo effettuare verifiche, senza preavviso, sullo stato dei locali durante il periodo d'utilizzo.
2. Per l'installazione di eventuali allestimenti il concessionario è tenuto a prendere accordi con l'Ufficio tecnico comunale.
3. Il Comune di Guastalla non assume alcuna responsabilità relativamente ai beni, depositati nei locali, di proprietà o in uso del concessionario. Pertanto, il Comune non risponde di eventuale ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dal concessionario.
4. Il concessionario garantisce sotto la propria personale responsabilità un corretto e civile uso dei locali e dei beni in esso contenuti, attenendosi alle norme prescritte nell'atto concessorio. Pertanto, questi è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali e agli arredi degli stessi nei periodi di durata della concessione. In ogni caso, il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione dell'utilizzo e delle difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi un danno.
5. Qualora l'Amministrazione riscontrasse danni di qualunque genere addebitabili a

responsabilità oggettive o negligenza degli utilizzatori, verranno richiesti al responsabile il ripristino delle condizioni di funzionalità e la riparazione dei danni eventualmente addebitati.

6. Nel caso di un cattivo uso delle sale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non concedere l'uso delle medesime alle persone o organizzazioni che ne risultassero responsabili.
7. Durante la campagna elettorale l'utilizzo delle sale è disciplinato dalle normative vigenti in materia.

## **Articolo 9 Tariffe**

1. Le tariffe per l'utilizzo delle sale sono stabilite dalla Giunta comunale, confermate o modificate annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione.
2. I costi delle utenze, dell'usura dei beni mobili e degli arredi, apertura, chiusura, sorveglianza, assistenza, uso della strumentazione, pulizia dei locali e degli oneri derivanti dall'eventuale utilizzo di personale vengono fissati unitamente alle tariffe. Queste possono essere distinte a seconda della sala o delle sale chieste in concessione, nonché del periodo di utilizzo (estivo o invernale, ferialo o festivo, diurno o notturno).
3. Le tariffe sono dovute per tutto il periodo di utilizzo della sala, compresi i giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti.
4. Sono, inoltre, a carico del concessionario le spese per l'eventuale installazione di illuminazione sussidiarie e quant'altro sia ritenuto utile alla realizzazione dell'evento.
5. La tariffa deve essere versata all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo della sala, se dovuta.

## **Articolo 10 Esenzioni ed agevolazioni**

1. Le sale sono concesse a titolo gratuito:
  - in occasione di iniziative, attività, manifestazioni promosse da associazioni, enti o istituzioni dei quali fa parte il Comune di Guastalla;
  - in occasione di iniziative, attività, manifestazioni promosse da associazioni, enti, istituzioni o privati in collaborazione con il Comune di Guastalla.
2. Sono applicate tariffe agevolate, nelle percentuali stabilite dalla Giunta comunale:
  - alle associazioni di promozione sociale e di volontariato con sede nel Comune;
  - alle attività patrocinate dal Comune.

## **Articolo 11 Revoca della concessione**

1. La concessione può essere revocata in ogni momento dall'Amministrazione comunale ogniqualvolta ne abbia necessità, a causa di esigenze pubbliche inderogabili, ovvero per urgenti motivi di pubblico interesse, di disporre del locale dato in concessione.
2. In tal caso l'Amministrazione è sollevata dall'obbligo di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta, o di corrispondere qualsiasi risarcimento danni, con esclusione del corrispettivo versato.

3. Parimenti la concessione viene revocata, senza diritto ad alcun rimborso, nell'ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione.

## **Articolo 12**

### **Risarcimento danni**

1. Il concessionario, in solido con ente, associazione, organizzazione rappresentata, è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi, agli impianti.
2. In caso di inadempienza, il Comune procede alla stima dei danni ed all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.
3. E', inoltre, a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune di Guastalla, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso lo stesso Comune di Guastalla, occorsi a causa o in occasione della concessione sia all'interno che all'esterno della sala.

## **Articolo 13**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo online.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.